

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 febbraio 2021, n. 3.

**Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

*la seguente legge:*

Art. 1.

*Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi*

1. Con la presente legge, al fine di dare attuazione alla volontà popolare espressa con referendum autorizzato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica 9 gennaio 2018, è istituito il nuovo comune di Misiliscemi, mediante scorporo dal comune di Trapani delle frazioni Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Dalla data di istituzione del comune di Misiliscemi e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni sono esercitate da un commissario straordinario nominato ai sensi della vigente legislazione regionale, con i poteri del sindaco, della giunta comunale e del consiglio comunale.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 2 provvede all'adozione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili richiesti dalle leggi vigenti.

4. Fino alla nomina dell'organo di revisione del comune di Misiliscemi le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica nell'originario comune di Trapani.

5. Gli organi del comune di Misiliscemi, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 2.

*Variatione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 1 è approvata la modifica dei confini dei territori dei comuni di Trapani e Misiliscemi, secondo quanto disposto dall'articolo 3.

Art. 3.

*Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Trapani e Misiliscemi*

1. In conformità alle procedure e prescrizioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni e nel rispetto di quanto previsto dal decreto presidenziale 24 marzo 2003, n. 8, i confini dei comuni di Trapani e Misiliscemi sono variati e modificati secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale approvato dal consiglio comunale di Trapani con deliberazione n. 69 del 25 maggio 2015.

2. L'estensione delle aree territoriali interessate dal progetto di variazione dei confini, così come modificata all'esito della procedura indicata dal comma 1, è quella indicata nell'allegato 1.

Art. 4.

*Personale del comune di Misiliscemi*

1. Il personale del comune di Trapani che presta servizio nelle frazioni di Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate è trasferito al comune di Misiliscemi.

2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.

3. A decorrere dell'anno di istituzione del comune di Misiliscemi, le risorse previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto autonomie locali vigente destinate nell'anno di istituzione alle risorse umane e alla produttività del personale confluiscono nel bilancio del comune, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

*Sede del comune di Misiliscemi*

1. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del comune di Misiliscemi è situata presso la sede del comune di Trapani.

Art. 6.

*Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari*

1. Alla sistemazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 7.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*

ZAMBUTO

**Allegato 1**

L'istituendo comune autonomo denominato Misiliscemi ha le seguenti caratteristiche:

a) il territorio include le seguenti 8 frazioni: Fontanasalsa, Guarrato, Rilievo, Locogrande, Marausa, Palma, Salinagrande e Pietretagliate;

b) le citate 8 frazioni hanno una popolazione residente pari a 8.669 abitanti e rappresentano circa il 12,5% degli abitanti del comune di Trapani che ha una popolazione totale pari a 67.531 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2018) mentre la popolazione estiva del territorio interessato alla variazione territoriale arriva fino a 25.000 abitanti per la presenza di Marausa Lido;

c) il numero delle abitazioni a residenza principale sono circa 3.000 mentre le abitazioni stagionali sono circa 3.300 e diventano 4.000 considerando Birgi Sottano.

Visto: MUSUMECI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Note all'art. 3, comma 1, e all'art. 6, comma 1:**

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali." così rispettivamente dispongono:

**"Art. 8**

Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.

1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali si intendono:

- a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni;
- b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune;
- c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo;
- d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine.

2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum sentita la popolazione dell'intero Comune, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis.

*2-bis.* Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di popolazione da un Comune all'altro.

4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine, la consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che

riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, risulti di limitata entità.

5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

*5-bis.* Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.

6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del nuovo Comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del Comune o dei comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti.

*6-bis.* La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 abitanti.

7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota la metà più uno degli aventi diritto.

*7-bis.* La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del comune.

*7-ter.* Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.

8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria.

#### Art. 9

Potere di iniziativa del procedimento di variazione.

1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta:

a) alla Giunta regionale;

b) al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;

c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede il cambio di denominazione;

d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione;

e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali;

f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori residenti nei territori da trasferire.

#### Art. 10

Procedimento istruttorio.

1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente documentazione:

a) relazione tecnica-illustrativa;

b) quadro di unione dei fogli di mappa;

c) cartografia dell'Istituto geografico militare;

d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini;

e) elenco delle particelle catastali.

2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, autorizza la consultazione referendaria.

#### Art. 11

Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di istituzione del nuovo Comune.”.

Il decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8 recante “Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 6 giugno 2003, n. 26.

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 686

«Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Musumeci, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Grasso, il 21 gennaio 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 23 gennaio 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 136 del 26 febbraio 2020, n. 137 del 3 marzo 2020, n. 151 del 10 giugno 2020, n. 152 del 16 giugno 2020, n. 153 del 17 giugno 2020, n. 154 del 23 giugno 2020, n. 155 del 30 giugno 2020 e n. 157 del 7 luglio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 157 del 7 luglio 2020.

Relatore: Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 211 del 4 agosto 2020, n. 247 del 27 gennaio 2021 e n. 249 del 3 febbraio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 249 del 3 febbraio 2021.

**(2021.6.366)072**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE